

# **STATUTO**

## **ARTICOLO 1**

E' costituita una Associazione ai sensi dell'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile nonché degli artt.10 e seguenti del D.Lgs.460/97.  
L'Associazione viene costituita come "Ente non commerciale".

## **ARTICOLO 2**

L'Associazione è denominata "ALGECIRAS FLAMENCO Associazione Culturale".

## **ARTICOLO 3**

La sede dell'Associazione, a tutti gli effetti, è quella sita in Roma, Via Affogalasino, 30G.

## **ARTICOLO 4**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## **ARTICOLO 5**

L'Associazione opera in campo nazionale ed internazionale perseguendo in via esclusiva scopi culturali di educazione, istruzione e ricreazione, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, senza alcun fine di lucro, è apolitica ed apartitica.

L'Associazione si propone la promozione delle attività culturali, tra esse soprattutto il ballo, e più in particolare il flamenco spagnolo, ma anche il teatro, la musica, la pittura, la scultura, la lettura e l'analisi critica dei testi, e in generale di qualsiasi altra forma artistica, mediante la realizzazione di iniziative, progetti ed azioni volte alla crescita ed alla formazione culturale ed artistica dei soggetti e delle collettività ai quali sono rivolte, ed in particolare alla valorizzazione della cultura dello spettacolo ed alla formazione per tutte le professionalità dello spettacolo. Promuove ed organizza attività di carattere storico, scientifico e culturale valorizzando il rapporto tra le varie culture.

L'Associazione può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, Università ed Enti di sviluppo e Ricerca.

In particolare può:

- a) organizzare convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni o cicli di proiezione, rassegne, festival e altre attività simili direttamente o in collaborazione con circoli, associazioni, enti locali e organismi di quartiere, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;
- b) organizzare gruppi di Associati per l'ideazione, produzione e realizzazione di spettacoli di danza, teatrali, musicali, radiotelevisivi, cinematografici e di altre forme figurative;
- c) svolgere attività di ricerca, raccolta dati, rilevazioni statistiche, nonché di studi di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale;
- d) esplicitare iniziative di carattere promozionale, pubblicitario ed editoriale, anche attraverso la realizzazione di filmati e di prodotti audiovisivi o multimediali in genere;
- e) organizzare e gestire raccolte, anche aperte al pubblico, di libri opuscoli e pubblicazioni in genere, di macchinari, attrezzature e apparati tecnici e di prodotti audiovisivi in generale;
- f) promuovere e incentivare studi e ricerche in campo teatrale, cinematografico e dell'educazione all'immagine, anche tramite il conferimento di borse di studio;
- g) promuovere ed incentivare l'utilizzo della danzaterapia, quale tecnica di riabilitazione psico-fisica che utilizza l'espressività corporea e l'interazione dei movimenti;
- h) organizzare la gestione, in proprio o tramite altri soggetti, di sale da ballo, teatrali e

cinematografiche per rappresentazioni e proiezioni, per favorire la diffusione della cultura;

i) offrire ai soci supporto logistico, servizi comuni, consulenze.

L'Associazione inoltre potrà realizzare e diffondere, prevalentemente tra i propri Associati, materiale informatico, anche a carattere periodico, sia a stampa sia su supporto audiovisivo, informativo o telematico, pubblicazioni specializzate, testi e dispense a carattere di aggiornamento culturale e qualsiasi altro materiale afferente l'attività associativa svolta. Acquisire diritti letterari, cinematografici, teatrali, musicali ed ogni altro copyright di opere d'arte e di ingegno al solo fine di tutelarne la conservazione, la valorizzazione e la diffusione all'interno dell'Associazione nei limiti e negli ambiti degli scopi sociali. Gestire, in esclusivo e totale favore dei soli Soci, ottenute le necessarie licenze comunali, regionali, di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie, la somministrazione di alimenti e bevande ed eventuali giuochi leciti.

Per perseguire tali finalità l'Associazione potrà costituire sedi sociali operative periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi tecnici idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti, utilizzare consulenze, servizi, trasporti, location, forniture e mano d'opera specializzata; potrà stipulare convenzioni e accordi con Ministeri, Enti pubblici, Società e Associazioni private, con teatri, musei, cineteche, e università, scuole, pubbliche e private, professionali e non, festivals, mercati cinematografici e teatrali italiani ed internazionali.

Potrà aderire, con delibera del Comitato Direttivo ad Enti di promozione sportiva, a federazioni sportive affiliate al CONI e ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe o comunque coerenti con quelle sopra descritte;

In via del tutto subordinata alla principale attività sopra descritta ed esclusivamente per finanziare quella, l'Associazione potrà occasionalmente intraprendere attività commerciali, comunque inerenti l'oggetto principale, per le quali verrà tenuta una separata gestione. Tale attività potrà riguardare a titolo esemplificativo lo sfruttamento economico dei diritti su opere letterarie, cinematografiche, teatrali e su qualsiasi altra opera dell'ingegno, la gestione di sale da ballo, emittenti radiotelevisive, di teatri, sale per cinema, sale per laboratori, impianti sportivi o la vendita a terzi delle proprie pubblicazioni nonché dei beni prodotti all'interno dell'Associazione stessa compresi gli stessi spettacoli culturali. L'Associazione potrà inoltre richiedere ed accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte dello Stato che da Enti locali nonché da Enti privati e da qualsiasi altro Ente nazionale ed estero. Potrà contrarre mutui, finanziamenti ed ogni genere di prestiti, aprire conti correnti bancari con firma di traenza del solo Presidente o di un eventuale procuratore da questi designato sentito il Comitato Direttivo, il tutto finalizzato alla gestione del Fondo comune e delle spese dell'Associazione.

## **ARTICOLO 6**

Il fondo comune dell'Associazione, a norma dell'art. 37 C.C., è costituito:

- a) dalle quote periodiche associative e dai beni mobili ed immobili acquistati con esse;
- b) dai contributi di ammissione;
- c) da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza specifica organizzazione;
- d) da corrispettivi specifici corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate nel comma 4 dell'art. 148 del D.P.R. 917/86, effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei Soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai Soci;
- e) da corrispettivi derivanti dalle attività commerciali descritte negli scopi associativi all'art 5;
- f) da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le eventuali eccedenze del rendiconto economico nonché avanzi della gestione commerciale nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò al solo fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

## **ARTICOLO 7**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comitato Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

## **ARTICOLO 8**

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, anche se in rappresentanza di Enti od Associazioni. I Soci possono avere cittadinanza italiana nonché di qualsiasi altro paese comunitario ed extracomunitario. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Fondatori;
- c) Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari alte personalità e qualificati esponenti della cultura e dello spettacolo nonché persone che abbiano reso particolari servizi nel campo dell'attività ricreativa e del tempo libero in genere. La nomina a Socio Onorario compete al Comitato Direttivo. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nell'Assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età, o anche minorenni con l'espresso consenso di chi ne esercita la patria potestà, vengono ammessi dai membri del Comitato Direttivo dietro loro richiesta e abbiano adempiuto al versamento della quota periodica associativa.

Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo.

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in seno all'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci, onorari, fondatori ed ordinari, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione, di partecipare a tutte le attività in genere organizzate dall'Associazione. Ai Soci Fondatori può essere riservata la partecipazione ad eventi ed attività per loro organizzati in via esclusiva.

Per tutti i Soci il rapporto associativo si intende costituito senza limiti di tempo purché, ad esclusione dei Soci Onorari, in regola con il versamento della quota periodica di associazione. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni, per morosità ed indegnità. L'indegnità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo. La comunicazione di dimissioni deve essere presentata dall'associato al Presidente ed il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso.

## **ARTICOLO 9**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

## **ARTICOLO 10**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il versamento periodico dei contributi sociali. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio secondo il principio di cui all'art. 2532 C.C.. Ogni delegato può essere portatore di non più di una delega. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina all'occasione un Segretario che redige, su apposito libro, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea dei Soci delibera:

- sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;
- sulla periodicità e sulla determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo per i soci ordinari;
- sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

## **ARTICOLO 11**

I Soci sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando lo richiedano, per iscritto, almeno i due terzi dei Soci. L'Assemblea è convocata di diritto ogni anno entro il 30 novembre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo. La convocazione avverrà mediante comunicazione, anche verbale, dei membri del Comitato Direttivo, fatta a ciascuno dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 12**

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza obbligatoria del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo. Inoltre, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Per le modifiche al presente statuto è richiesta una maggioranza pari ai due terzi degli Associati.

## **ARTICOLO 13**

Il comitato direttivo è composto da un numero da tre a nove componenti eletti dall'Assemblea dei Soci tra tutti i Soci Fondatori ed Ordinari e rimane in carica fino a revoca. Il numero dei componenti è determinato di anno in anno dal Comitato stesso, in sede di approvazione del Regolamento per la presentazione delle candidature e per le votazioni.

Il Comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione che presiede il Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale periodica per i soci ordinari, approva i Regolamenti sociali interni, per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di necessità e di urgenza. Nomina i Soci Onorari nonché i Fondatori.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei componenti. E' convocato obbligatoriamente dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Comitato direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci. Detta Assemblea deve essere convocata entro quaranta giorni e deve aver luogo nei successivi venti giorni.

I membri del Comitato esercitano la loro carica gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non costituisce rapporto di lavoro.

## **ARTICOLO 14**

Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo, del quale è membro, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall'elezione del Comitato stesso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le Assemblee dei Soci e del Comitato Direttivo. Assicura e sovrintende il coordinamento e l'unità di indirizzo, la gestione dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato direttivo. In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Comitato direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica del Comitato nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

La carica di Presidente è esercitata gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non può costituire rapporto di lavoro.

#### **ARTICOLO 15**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune. E' stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 16**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.